



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Lavoro

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia Bertolino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa

da

AIELLO FILOMENA, C.F.: LLAFMN63M66I655U;
BELOMETTI SAMANTHA C.F.: BLMSNT78D41B393Q;
BERZI FRANCESCA C.F.: BRZFNC60D42A129R;
BOGLIONI ANTONIA VINCENZA C.F.: BGLNNV59H50G869F;
BIANCHETTI MARIO, C.F.: BNCMRA62A10B711Z;
CALABRIA CLAUDIA C.F.: CLBCLD79E62B393R;
CHINELLI VERONICA C.F.: CHNVNC73P56B393M;
CORTELLA ALESSANDRA C.F.: CRTLSN59E54I964F;
GALEZZI GIUSEPPINA C.F.: GLZGPP70A46B393E;
GUARISCHI GIUSEPPINA C.F.: GRSGPP58C48I827H;
LECCHI MAURIZIO C.F.: LCCMRZ65B21C079F;
LEPORATI GIUSEPPINA C.F.: LPRGPP66P56A794A;
LOIUDICE ROSA C.F.: LDCRS054L43E155F;
MACETTI ANGELA MARIA C.F.: MCTNLM63R57G295O;
MACETTI RACHELE C.F.: MCTRHL67A52G295P
MAFFI NADIA C.F.: MFFNDA58C45Z133E
MANENTI SILVANA C.F.: MNNSVN78H60H509A;
MANZONI MARIAROSA C.F.: MNZMRS60E48G295Q;
MARTINA PAOLA C.F.: MRTPLA60M70C618Q;
NICOLI ORIETTA C.F.: NCLRIT72R59A794I;
OLMI MARINA C.F.: LMOMRN60S56C68W;
PAGANI ANNA MARIA C.F.: PGNNMR65P57G264S;
PEZZOTTA MICHELA C.F.: PZZMHL81D44B393Z;
PINETTI ANNAROSA C.F.: PNTNRS63B68B393G;
PIROTTA ANTONELLA C.F.: PRTNNL71T47B393Z
POMA LOREDANA C.F.: PMOLDN67D50B393M;
RANI RADHA C.F.: RNARDH70H64Z222J;
RESNATI FRANCESCA C.F.: RSNFNC68D66G295B;
RUGGERI CRISTIAN C.F.: RGGCST93C19B393H;
UBBIALI ALDO LUIGI C.F.: BBLLLG68D19A794J;
VALENTI DEBORA C.F.: VLNDBR70M67E704T
VALLE ANNA C.F.: VLLNNA57E64B187Y;





VESCOVI VITTORIA C.F.: VSCVTR67R53G295E
ZANCHI SARA C.F.: ZNCSRA68M61G264K

con gli avv.ti Luca Pizzigoni e Andrea Pesenti ed elettivamente domiciliata in Bergamo, via
Cucchi n. 5

RICORRENTE

contro

FONDAZIONE ONLUS CASA di RIPOSO PIATTI-VENANZI

con gli avv.ti Sergio Quaranta Alessandra Marras e Gianantonio Barelli ed elettivamente domiciliata in
Bergamo, via G. Verdi, n. 4

RESISTENTE

oggetto: indennità di vacanza contrattuale

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, le parti ricorrente ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro per accertare il “*diritto dei ricorrenti all’incremento di stipendio tabellare previsto dall’art. 64, comma III, CCNL comparto funzioni locali 2016-2018 e condannarsi la convenuta al pagamento delle relative differenze retributive maturate a decorrere dall’1/4/18, oltre a interessi e rivalutazione*”, oltre a vittoria delle spese di lite e distrazione a favore del difensore antistatario. Successivamente precisando la decorrenza dal 1.4.19.

A sostegno della propria domanda, i ricorrenti deducevano

- di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta con mansioni di ASA, OSS o impiegati;
- di non essere dipendenti pubblici, quindi non si applica loro la normativa sul pubblico impiego, ma di aver diritto al trattamento economico previsto dal CCNL enti locali,
- che l’indennità di vacanza contrattuale inizialmente era stata prevista solo per legge ai p.i. e quindi non per loro,
- che il CCNL 2009 ha previsto l’assorbimento della IVC maturata, ma non la corresponsione per il futuro (art. 2 c. 4)
- che il CCNL 2016-2018 all’art 64 c.3 ha previsto che “*a decorrere dall’1/4/18 l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare...*”,
- non aver mai ricevuto il pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale.

Si costituiva tempestivamente in giudizio Fondazione ONLUS CASA di RIPOSO PIATTI-
VENANZI contestando in fatto e in diritto il ricorso e chiedendone il rigetto.





In particolare, la convenuta rilevava:

- che la tabella allegata si riferiva alla indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2 comma 6 del CCNL diversa da quella prevista dall'art. 64 c. 3 CCNL e avente decorrenza dal 1.4.19,
- che le diffide prodotte non avevano come destinatario la convenuta,
- la mancata allegazione della categoria/posizione di ciascun ricorrente necessaria per il riconoscimento del diritto,
- di aver riconosciuto in busta paga (conglobandoli nel tabellare) e pagato a ciascun ricorrente dal mese di giugno 2018 gli IVC riconosciuti dall'art. 66, c. 3, CCNL.

Alla prima udienza, la parte ricorrente ha riconosciuto la corresponsione dell'IVC dal 2010 conglobata nella retribuzione, ma che non risulta corrisposta la suddetta indennità per l'anno 2019, la convenuta ha rilevato che *“la domanda formulata in ricorso attiene solo all'indennità di cui all'art. 64, comma 3, c.c.n.l. e quindi l'avvenuto riconoscimento della inclusione nella retribuzione della indennità di vacanza contrattuale del 2010 comporta la infondatezza della domanda introduttiva del giudizio, atteso che l'indennità di vacanza contrattuale del 2018, da corrispondersi dall'aprile 2019, non è disciplinata da tale disposizione contrattuale e rileva come non ci sia una domanda di cui all'art 2., comma 6, c.c.n.l.”*.

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza.

Il ricorso è solo parzialmente fondato.

È documentale in causa e ammesso in prima udienza dai ricorrenti che i lavoratori hanno ricevuto l'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 64 comma 3 del CCNL Enti Pubblici tempestivamente e prima dell'introduzione del presente giudizio, che essa sia stata conglobata alla retribuzione come da disciplina contrattuale, tale domanda deve quindi essere rigettata.

Si tratta ora solo di analizzare la restante domanda relativa all'IVC previsto dal CCNL all'art. 2 c. 6 *“A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 165/2001.”*.





La parte convenuta rileva che tale domanda non può essere ritenersi proposta nel ricorso introduttivo nelle cui conclusioni si fa riferimento all'IVC prevista dall'art. 63 c. 4 del CCNL enti pubblici per il periodo dal 2010 al 2018 e relativo conglobamento nella retribuzione e non alla diversa IVS prevista dall'art. 2 c. 6 del CCNL.

La domanda dei ricorrenti avente ad oggetto l'indennità di vacanza contrattuale è chiara e perfettamente comprensibile, infatti anche la parte convenuta ha potuto pienamente difendersi.

Il titolo delle differenze retributive è sempre quello dell'indennità di vacanza contrattuale, i ricorrenti hanno argomentato chiarendo di aver diritto all'IVC prevista dal CCNL a decorrenza dal 1.4.18 pertanto la domanda del ricorso è comprensiva di tutte le indennità di vacanza contrattuale da tale data. È indubbio che la domanda in giudizio è imprecisa in quanto indica come fonte dell'indennità di vacanza solo l'art. 63 c. 4 e non anche l'art. 2 comma 6 del CCNL enti pubblici, ma sia il *petitum* sia la *causa petendi* della domanda sono perfettamente chiari, inoltre alla esplicazione di essi si pone anche la tabella allegata al ricorso che, seppur erronea in riferimento al conglobamento previsto dall'art. 63, chiarisce e specifica pienamente la pretesa con riferimento all'IVC dal 1.4.19 rendendo vieppiù semplice per la convenuta intendere la portata della domanda e approntare idonee difese.

Vero è che il ricorrente aveva prodotto solo stralcio del CCNL senza l'art. 2 relativo all'IVC del 2019, ma da una parte la convenuta ha prodotto l'art. 2 e, dall'altra, comunque secondo la costante giurisprudenza in caso di mancata produzione del CCNL sul quale si basa la domanda, la Cassazione ha avuto modo di precisare come non si versi in un'ipotesi di nullità del ricorso, che si integra solo quando sia assolutamente impossibile l'individuazione del *petitum* o della *causa petendi* attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio, ma *“secondo i principi affermati da questa Corte, che vanno qui ribaditi, nel rito del lavoro, ove sia stata omessa o sia errata l'indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel poterdovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c.”* (Cass. n. 6610/2017, Cass. n. 3143/2019).

Sul punto può soccorrere la giurisprudenza in tema di nullità del ricorso (Cass., Sez. Lav., Ord., 1 febbraio 2019, n. 3143).

Non vi può essere dubbio quindi che i ricorrenti hanno chiaramente individuato sia il *petitum* sia la *causa petendi*: il diritto all'indennità di vacanza contrattuale dal 1.4.18 in poi.

La convenuta non contesta la circostanza che ai propri dipendenti si applichi il trattamento economico previsto dal CCNL e anche quello relativo all'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 2 comma 6 del CCNL Enti pubblici, infatti afferma solo che il trattamento previsto dall'art. 63 comma





4 è stata applicato “volontariamente”, ossia senza esserne obbligato, ma la questione esula dal sindacato del presente Giudice in considerazione della pacifica circostanza della corresponsione della somma a titolo di IVC conglobato alla retribuzione di cui al citato art. 63.

La parte convenuta eccepisce, che nessuna delle missive prodotte da parte ricorrente sono state inviate alla Fondazione convenuta, ma nessuna conseguenza trae da tale rilievo.

La convenuta eccepisce che le parti ricorrenti non hanno allegato e provato uno dei fatti costitutivi del diritto all’IVC, ossia l’inquadramento contrattuale di ciascuno dei lavoratori.

L’eccezione è infondata sia perché sono state allegare le buste paga di ciascuno di essi ove è indicato il livello di inquadramento di ciascuno sia in considerazione della circostanza che la convenuta, essendo la datrice di lavoro, è in possesso dei dati relativi all’inquadramento contrattuale di ciascuno dei ricorrenti.

Tanto premesso, è fin troppo noto che *“in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziiale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l’inesatto adempimento dell’obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto, adempimento”* (ex plurimis Cass. n. 15677 del 3.7.09).

La prova per quanto riguarda l’IVC di cui all’art. 2 c. 6 del CCNL applicato è del tutto mancata, la convenuta avrebbe dovuto iniziare a corrispondere l’IVC dal 1.4.19 e non ha né allegato né provato di aver adempiuto a tale obbligazione.

La convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere ai ricorrenti l’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2 c. 6 del CCNL Enti pubblici, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.

Come noto la retribuzione costituisce un debito di valuta e gli interessi *“In caso di tardivo adempimento dei crediti di lavoro subordinato, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica dal momento dell’inadempimento fino a quello di soddisfacimento del credito.”* (Cass. S.U. 29/1/01, n. 38)

Considerato il solo parziale accoglimento del ricorso e l’entità di esso rispetto alla domanda totale nonchè il pagamento dell’IVC conglobato di cui all’art. 63 ben prima dell’introduzione del ricorso si





compensano per due terzi le spese di lite tra le parti, le residue spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:

- accertata e dichiara il diritto dei ricorrenti al pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 2 comma 6 del CCNL Enti pubblici secondo i rispettivi livelli di inquadramento contrattuale dall'aprile 2019,
- condanna la parte convenuta alla corresponsione ai ricorrenti dell'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 2 comma 6 del CCNL Enti pubblici oltre rivalutazione e interessi dalla singola scadenza al saldo,
- rigetta per il resto il ricorso,
- compensa per due terzi le spese di lite tra le parti,
- condanna parte convenuta a rimborsare al ricorrente le residue spese di lite che liquida in € 800,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Bergamo, 18 giugno 2020

Il Giudice
Giulia Bertolino

